

N. R.G. 48503/2017 +30994/18



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**  
**PRIMA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valentina Boroni  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **48503/2017+ 30994/18** promossa da:

**FRANCESCO G. CANNIZZO** (C.F. CNNFNC48C27G273B), con il patrocinio dell'avv. SACCARO GIOVANNI LUIGI e dell'avv. CANNIZZO FRANCESCO (CNNFNC48C27G273B) VIA ANTONIO SALINAS, 56 90100 PALERMO; CANNIZZO ANNALISA (CNNNLS78E71G273J) VIA ANTONIO SALINAS, 56 90100 PALERMO; elettivamente domiciliato in Via Mameli, 9 20129 MILANO presso il difensore avv. SACCARO GIOVANNI LUIGI

**ATTORE**

contro

**E.N.C.I. ENTE NAZIONALE DELLA CINOFILIA ITALIANA** (C.F. 00809980154), con il patrocinio dell'avv. GILI LUIGI e dell'avv. BELVEDERE GIUSEPPE MARCO (BLVGPP60D25I281Z) VIA SAN BARNABA, 39 20122 MILANO; , elettivamente domiciliato in VIA VELA, 29 10128 TORINO presso il difensore avv. GILI LUIGI

**CONVENUTO**

Oggetto: Associazione

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da fogli depositati in occasione della udienza di precisazione delle conclusioni.



### Motivi della decisione

Con un primo atto di citazione - che ha originato il procedimento RG 48503/2017 - l'odierno attore ha domandato la dichiarazione di abnormità/illegittimità/nullità/annullabilità/erroneità dei provvedimenti n. 80/16, emesso dalla Commissione di Disciplina di I istanza di ENCI, n. 28/17 e n. 4/17, emessi dalla Commissione di Disciplina di II istanza di ENCI, nonché la condanna di ENCI al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti e quantificati in complessivi € 50.000,00, oltre alla pubblicazione della sentenza di accoglimento delle domande sulla rivista "I nostri cani".

Con un secondo atto di citazione - che ha originato il procedimento RG 30994/2018 - lo stesso attore ha domandato in via preliminare ed urgente, *inaudita altera parte*, la sospensione dell'efficacia esecutiva delle delibere adottate la prima in data 21.4.2018, approvata dall'assemblea dei soci, e la seconda in data 24.10.2017 del Comitato Esecutivo di ENCI, approvata dal Consiglio Direttivo in data 14.11.2017; nel merito, la declaratoria di nullità/annullabilità/illegittimità/erroneità delle stesse; la condanna dell'ente citato al risarcimento dei danni non patrimoniali asseritamente subiti per un totale di € 50.000,00, nonché la pubblicazione della sentenza sulla rivista "I nostri cani".

Data la natura complessa dei presenti giudizi, è utile ripercorrere le tappe che hanno portato alla riunione dei due procedimenti.

Alla prima udienza del procedimento RG 48503/2017, in data 27.2.2018, verificata la regolare costituzione delle parti, il Giudice ha assegnato i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.

Con istanza separata, l'attore ha domandato - *inaudita altera parte* - la sospensione dell'efficacia esecutiva delle decisioni impugnate nonché della missiva del 28.7.2017 della Commissione di Disciplina di II Istanza con la quale, oltre alla notifica della decisione 28/17, veniva comunicata la sospensione cautelare dell'attore da ogni attività organizzata o riconosciuta dall'ENCI nonché dalle cariche o funzioni dallo stesso ricoperte in ENCI o nei suoi soci collettivi fino alla pronuncia dell'Assemblea dei Soci di ENCI in ordine all'esclusione dell'attore dall'associazione, oltre alla sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento emesso dal Comitato Esecutivo di ENCI in data 24.10.2017 con cui è stata convocata l'Assemblea Generale dei Soci per i giorni 20 e 21 aprile 2018 per deliberare sulla proposta di esclusione dell'attore contenuta al punto 8 dell'OdG; in subordine, ha domandato la fissazione di un'udienza precedente la celebrazione della suddetta Assemblea dei Soci; in ulteriore subordine, ha domandato la sospensione dell'esecutività dei provvedimenti impugnati almeno fino alla data dell'udienza eventualmente da fissarsi per la discussione dell'istanza cautelare.

Con memoria difensiva autorizzata, ENCI ha contestato, in primo luogo, la pretestuosità del ricorso cautelare e il suo intento dilatorio, dal momento che l'Assemblea dei Soci era stata calendarizzata molto tempo prima del deposito dell'istanza cautelare e comunicata al sig. Cannizzo in data 28.7.2017. Inoltre ha sottolineato l'inammissibilità della stessa, avendo ad oggetto - tra l'altro - un provvedimento non oggetto



del giudizio di merito (*i.e.* il provvedimento emesso dal Comitato Esecutivo di ENCI in data 24.10.2017). Infine ha contestato la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Nel corso della udienza del 17.4.2018, fissata dal giudice per instaurare il contraddittorio sull'istanza cautelare, le parti hanno raggiunto un accordo con rinuncia, da parte dell'istante, all'istanza cautelare stessa dietro impegno di ENCI di distribuire ai Soci una relazione scritta da parte del sig. Cannizzo, illustrativa delle proprie ragioni, da leggere in assemblea. Il giudice ha quindi dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza cautelare.

Alla successiva udienza del 26.6.2018 parte attrice ha domandato ordinarsi l'esibizione del verbale relativo alla suddetta Assemblea dei Soci, la quale ha deliberato l'esclusione del sig. Cannizzo quale socio. Parte convenuta si è opposta. Il Giudice, con la medesima ordinanza di rigetto delle istanze istruttorie formulate dalle parti, ha rigettato anche la richiesta dell'attore, ritenuto, tra l'altro, che l'istanza avesse ad oggetto un provvedimento estraneo al merito del giudizio.

Con istanza 29.10.2018 parte attrice ha domandato disporsi la riunione del procedimento RG 48503/2017 con il procedimento RG 23776/2017 pendente avanti il giudice dott.ssa Flamini.

Il giudice ha invitato la parte a documentare la pendenza del procedimento per poter valutare la sussistenza dei presupposti per la riunione. Con successiva ordinanza depositata in data 28.11.2018, a seguito di deposito di documentazione resa conoscibile al giudice solo in data 28.11.2018, è stata respinta la rinnovata istanza di riunione, dal momento che il procedimento RG 23776/2017 era stato incamerato per la decisione in data 20.11.2018 e quindi i due procedimenti risultavano essere pendenti in fasi diverse.

Con istanza del 29.11.2018 il sig. Cannizzo ha domandato al giudice la revoca dell'ordinanza del 27.11.2018 e la rimessione degli atti al Presidente dando atto di avere depositato telematicamente i documenti richiesti in data 5.11.2018 e, dunque, in data antecedente all'incameramento per la decisione del procedimento RG 23776/2017; di avere chiesto al Giudice dott.ssa Flamini un rinvio dell'udienza di PC al fine di consentire la riunione dei procedimenti, richiesta disattesa. Il Giudice ha rigettato l'istanza di revoca dell'ordinanza e ha rimesso gli atti al Presidente per le determinazioni di competenza. Il Presidente, ritenuto che l'assunzione in decisione di una causa precludesse la possibilità di riunione, ritenuto altresì che si trattasse di cause con oggetti differenti, ha rigettato l'istanza con ordinanza del 29.11.2018.

Nel frattempo, in data 19.9.2018 si è celebrata la prima udienza relativa al procedimento RG 30994/2018 avanti il giudice dott. Di Plotti, nella quale parte attrice ha insistito per l'istanza di sospensione cautelare contenuta nell'atto di citazione e parte convenuta si è opposta. Con ordinanza del 21.9.2018 il giudice ha respinto l'istanza di sospensione cautelare, ritenuta l'insussistenza del *periculum in mora*.

Con istanza del 17.12.2018 parte attrice ha quindi domandato la riunione del procedimento RG 30994/2018 a quello RG 48503/2017. Il giudice ha rimesso gli atti al Presidente, il quale ha assegnato la causa RG



30994/2018 al giudice assegnatario del procedimento n. 48503/17 per i provvedimenti in ordine alla riunione.

Alla udienza del 7.5.2019, portate le due cause nella medesima fase e rigettate le istanze istruttorie formulate nelle memorie di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., il giudice ha disposto la riunione dei due procedimenti.

Infine all'udienza del 22.10.2019 le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente in relazione ai due giudizi riuniti ed il giudice ha trattenuto le cause riunite in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

A sostegno delle domande formulate, Francesco Cannizzo ha dedotto quanto segue.

L'attore ha esercitato le funzioni di componente effettivo della Commissione di Disciplina di I istanza di ENCI fino al 2006; per molti anni è stato socio, nonché dal 2007 al 2015 consigliere e presidente legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta Kennel Club Palermo, a sua volta socio collettivo di ENCI; nel maggio 2015 il Consiglio Direttivo di ENCI ha deliberato il commissariamento di Kennel Club Palermo e, a seguito di tale delibera, erano stati sciolti gli organi sociali con nomina di un commissario straordinario nella persona di Salvatore Micale; nel marzo del 2016 era stato nominato quale presidente di Kennel Club Giorgio Valori che aveva proposto, nell'aprile 2015, una denuncia alla Commissione di Disciplina di I istanza di ENCI nei confronti dell'odierno attore; nell'ambito del detto procedimento disciplinare, con decisione 80/2016 ( oggetto dell'odierna impugnazione), la Commissione di I Istanza aveva formulato contestazione di addebito e aveva disposto, nei confronti del sig. Cannizzo, la sospensione di mesi 36, con proposta di esclusione dal novero dei soci; a seguito della decisione, il sig. Cannizzo aveva quindi proposto appello alla Commissione di II Istanza che aveva rigettato l'appello confermando la decisione della Commissione di I Istanza con la decisione 28/17 ( decisione oggetto dell'odierna impugnazione).

La decisione 4/17 ( pure oggetto della odierna impugnazione), invece, è originata da una denuncia dello stesso sig. Valori a carico del sig. Cannizzo presentata al Collegio dei Probiviri di Kennel Club ed avente ad oggetto diversi rilievi disciplinari riconosciuti sussistenti dal Collegio stesso. Impugnata la decisione del Collegio avanti la Commissione di II Istanza, la stessa ha confermato il provvedimento con decisione 4/17.

A seguito di tali eventi, con delibera del Comitato Esecutivo di ENCI del 24.10.2017, approvata dal Consiglio Direttivo dell'ENCI in data 14.11.2017, si è inserito all'OdG dell'Assemblea dei Soci la proposta di esclusione del sig. Cannizzo, poi effettivamente deliberata all'assemblea del 20 e 21 aprile 2018.

Premessi tali elementi, parte attrice ha censurato la nullità ed illegittimità delle decisioni per i seguenti motivi.

Con riferimento al provvedimento 80/2016 ha dedotto:



- L'emissione da parte di un organo non regolarmente costituito, per esserne stata presidente l'avv. Franca Zappata invece del presidente effettivo Salvatore Micale;
- Il difetto di legittimazione del sig. Giorgio Varoli a proporre la denuncia, in quanto al momento della denuncia non era più socio di Kennel Club, essendo lo stesso dichiarato decaduto;
- L'erronea valutazione e interpretazione delle risultanze probatorie e delle difese spiegate dal sig. Cannizzo;
- L'erroneità e carenza di motivazione;
- Il difetto di competenza ed eccesso di potere della Commissione di Disciplina di I istanza avendo avuto il procedimento ad oggetto una delibera del Consiglio Direttivo di Kennel Club;
- L'abnormità ed eccessività della sanzione irrogata.

Con riferimento al provvedimento 28/17 ha dedotto:

- L'erroneità nella parte in cui si rigetta l'appello sulla base del fatto che il ricorrente "non ha addotto prove e fatti nuovi", avendo l'impugnazione la funzione di verificare la correttezza del provvedimento emesso in prima istanza;
- La mancata disamina di tutti i motivi di appello proposti;
- La mancata audizione dell'incolpato nonostante lo stesso ne avesse fatto richiesta, in violazione dello Statuto.

Con riferimento al provvedimento 4/17 ha dedotto:

- La mancata audizione del ricorrente;
- La mancata disamina in ordine all'eccezione avente ad oggetto il difetto di legittimazione del Collegio dei Probiviri che ha emesso la decisione impugnata;
- L'assenza di motivazione.

Con riferimento poi alla delibera di esclusione ha dedotto quanto segue:

- L'odierno attore aveva chiesto con PEC ritualmente comunicata che le assemblee del 20 e 21 aprile 2018 venissero rinviate a causa della impossibilità per lo stesso di presenziare, dati problemi di salute come da certificati medici allegati, ma non aveva ricevuto riscontro alla richiesta;
- Aveva invece ricevuto una comunicazione via PEC in data 27.4.2018 con cui veniva comunicata la deliberata esclusione dall'ente senza ricevere, tuttavia, alcuna copia né estratto del verbale dell'assemblea;
- Contestava quindi la violazione del regolamento e dello statuto di ENCI in base ai quali si prevede che l'esclusione sia dichiarata solo nel caso in cui l'illecito renda non più compatibile la permanenza del socio in ENCI, ipotesi che non poteva ritenersi configurata nel caso di specie, dal momento che le accuse rivolte con i provvedimenti disciplinari riguardavano il Kennel Club e non ENCI.



Ritualmente citato per tutte le contestazioni sopra riassunte, si è costituito ENCI chiedendo, preliminarmente, la declaratoria di inammissibilità delle domande relative, da una parte, a decisioni degli organi di giustizia interna di ENCI, equiparate ai lodi arbitrali irrituali e, dall'altra, relative a delibere degli organi sociali in relazione alle quali l'AGO non può sindacare il merito ma deve limitarsi al riscontro della legittimità del procedimento e delle condizioni legali e statutarie del provvedimento. Nel merito, ha dedotto l'infondatezza delle censure di parte attrice, chiedendo l'integrale rigetto delle domande spiegate dall'attore. Preliminarmente si osserva, quanto alla istanza di riunione, riproposta dalla difesa di parte attrice anche negli scritti conclusivi che l'attore, sig. Giuseppe Cannizzo ha proposto i seguenti giudizi: procedimento n. 48503/2017 (dinanzi alla Prima Sezione Civile del Tribunale di Milano, dott.ssa Boroni), avente ad oggetto l'annullamento delle decisioni n. 80/2016 della Commissione di Disciplina ENCI di Prima Istanza e la n. 28/17 della Commissione di Disciplina di Seconda Istanza che confermava in appello la precedente, nonché la n. 4/17 della Commissione di Disciplina di Seconda Istanza, che ha confermato il provvedimento di espulsione dal Kennel Club Palermo; procedimento iscritto al r.g. 30994/2018 (pendente dinanzi alla Prima Sezione Civile del Tribunale di Milano, dott. Di Plotti – poi riassegnato alla dott.ssa Boroni e riunito al primo) avente ad oggetto l'impugnativa della delibera che ha disposto l'esclusione del Cannizzo dall'associazione assunta nei suoi confronti dall'Assemblea dei Soci ENCI del 21 aprile 2018; procedimento n. 23766/2017 ( già pendente dinnanzi al Giudice dott.ssa Flamini), avente ad oggetto l'annullamento della decisione n. 1/2017 della Commissione di Disciplina di II istanza di ENCI. Essendo infine stata accolta l'istanza di riunione tra i primi due procedimenti deve osservarsi che essa non merita ulteriori considerazioni.

Quanto invece alla richiesta rinnovata di riunione del procedimento 23776/2017 al procedimento 48503/2017 va ribadito quanto a suo tempo affermato sia dal Giudice istruttorie sia dal Presidente della sezione dinnanzi alla quale pendevano i due procedimenti.

si osserva che. Infatti non sussistevano né rilevano in questa fase conclusiva del procedimento le ragioni di connessione tra l'altro genericamente allegate in stato di diversa pendenza dei procedimenti al momento in cui l'istanza è stata ritualmente proposta e documentata.

Tanto premesso, nel merito si osserva quanto segue.

Occorre brevemente ricordare la sequenza degli accadimenti che hanno portato ai provvedimenti oggetto di causa.

Il 2.4.2015 il sig. Giorgio Varoli ha lamentato davanti alla Commissione di Disciplina di I Istanza di ENCI l'illegittima esclusione del sig. Valori dalla qualità di socio di Kennel Club ed in particolare la circostanza che il sig. Cannizzo aveva ostacolato il tempestivo rinnovo della della tessera sociale assegnando un termine assai restrittivo (fino al 28 febbraio) per procedere al rinnovo stesso e, contemporaneamente, tenendo chiusa la sede associativa dal 17.2 al 4.3 così rendendo ancora più gravoso l'adempimento in



questione. Inoltre, come affermato dal Valori, il sig. Cannizzo non avrebbe avvisato tempestivamente i soci né della data entro cui procedere al rinnovo né della chiusura della sede.

La Commissione di I Istanza, esaminato quanto sopra, ha formulato l'inculpazione.

Veniva eletto presidente della Commissione giudicante di prima istanza il sig. Micale che, tuttavia, chiedeva autorizzazione ad astenersi per avere lo stesso svolto la funzione di Commissario Straordinario di Kennel Club Palermo. L'astensione veniva regolarmente autorizzata, veniva convocato un membro supplente e l'avv. Zappata assumeva le vesti di presidente facente funzioni.

All'esito del procedimento, la Commissione di I istanza riteneva sussistente la responsabilità disciplinare del Cannizzo e lo dichiarava sospeso per 36 mesi, con proposta di esclusione.

Avverso tale decisione ha proposto appello l'inculpato, ottenendo però la conferma della decisione della Commissione di I istanza con il provvedimento 28/2017.

Tale decisione è divenuta esecutiva con delibera del Consiglio Direttivo di ENCI del 27.7.2017 e veniva notificata alla parte.

La decisione 4/2017, invece, è originata dall'appello proposto dal sig. Cannizzo avverso la decisione del Collegio dei Probiviri di Kennel Club Palermo con cui è stata disposta la sanzione disciplinare dell'espulsione in considerazione di gravi omissioni e comportamenti scorretti tenuti dal Cannizzo nel corso degli anni di presidenza del Kennel Club (tra gli altri: non avere presentato all'Assemblea dei Soci il bilancio 2013, la documentazione contabile, i dati di utilizzo della carta di credito intestata all'associazione, l'aver omesso di informare l'Assemblea dei Soci dell'esistenza delle impugnazioni relative alle espulsioni di Varoli e altri, l'aver omesso di informare i soci dell'Assemblea del provvedimento di attuazione della procedura di vigilanza sul Kennel Club da parte di ENCI). Sanzione confermata dalla Commissione Disciplinare di II Istanza di ENCI.

A seguito di tali decisioni è stata messa all'ordine del giorno - e successivamente deliberata dall'Assemblea dei Soci in data 21.4.2018 - l'espulsione del Cannizzo da ENCI, date le ripetute violazioni statutarie, regolamentari e deontologiche.

Tanto premesso ( la scansione procedimentale è desunta dai provvedimenti richiamati tutti agli atti delle cause riunite) il Tribunale rileva che, condividendosi l'eccezione preliminare della convenuta ENCI, le domande di parte attrice devono essere dichiarate inammissibili.

Le decisioni degli organi di giustizia interna dell'ENCI (Commissione di I e II Istanza) sono, infatti, da qualificarsi come lodi arbitrali irrituali, con conseguente limitazione di censura avanti l'Autorità Giudiziaria (cfr. Cass., 8 agosto 2002, n.11976).

Né tale ricostruzione è stata scalfita dalle prospettazioni di segno contrario svolte da parte attrice nei propri scritti: parte attrice, infatti, non ha suffragato la propria tesi né con pronunce giurisprudenziali (chè tali non possono essere considerate le statuizioni delle Commissioni Disciplinari di ENCI, peraltro molto risalenti



nel tempo), né con con argomentazioni idonee a intaccare le pronunce di legittimità e di merito sul tema e la ricostruzione logica fornita da controparte e condivisa da questo giudice.

Può affermarsi infatti che il sig. Cannizzo, quale socio ENCI, ha volontariamente prestato assenso a detta forma di giustizia interna, per le questioni di carattere disciplinare, aderendo integralmente allo Statuto attraverso la richiesta di iscrizione.

Nello Statuto ENCI e nel suo regolamento di attuazione si legge, infatti, come, in ipotesi di violazioni di norme statutarie, regolamentari, di disposizioni dell'Assemblea e del Consiglio o delle regole della deontologia e correttezza sportiva, possano essere adottate sanzioni disciplinari che sono irrogate dalla Commissione di disciplina di I e II Istanza; nel regolamento di attuazione sono previste articolate norme che disciplinano lo svolgimento dei giudizi avanti le predette Commissioni.

Tali previsioni possono senz'altro essere qualificate come clausole compromissorie, valide in quanto previste per iscritto e aventi oggetto determinato (*i.e.* le violazioni di norme statutarie, regolamentari, di disposizioni dell'Assemblea e del Consiglio o delle regole della deontologia e correttezza sportiva).

Proprio riguardo a fattispecie relativa alla impugnazione di un provvedimento di ENCI, la stessa Corte di Cassazione ha affermato che *“il lodo arbitrale irrituale non è impugnabile per errori di diritto, ma solo per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, come l'errore, la violenza, il dolo o l'incapacità delle parti che hanno conferito l'incarico e dell'arbitro stesso”* (Cass., 19 ottobre 2006, n. 22374, in Mass. Giur. It., 2006).

Peraltro già il Tribunale di Milano ha chiarito che *“le decisioni delle commissioni di disciplina dell'ente nazionale cinofilia italiana sono lodi arbitrali irrituali che il giudice ordinario non può annullare in presenza di impugnazione basata sull'erronea valutazione, da parte delle medesime commissioni, degli elementi probatori acquisiti nel procedimento disciplinare”* (tra le pubblicate, Trib. Milano, 3 gennaio 1991, in *Foro it.*, 1991, I, 2540 ss.).

In altra decisione, sempre il Tribunale di Milano ha rilevato che: *“il rapporto che lega il reclamante all'ente reclamato è dato dalla disciplina associativa pattizia....che i provvedimenti disciplinari oggetto della controversia sono atti negoziali di un'associazione riconosciuta rispetto al cui operato l'AGO ha esclusivamente un potere di sindacato esterno, che si traduce nella verifica dell'esistenza del potere disciplinare esercitato dall'Ente”* (Trib. Milano, 6.6.2008 n. 5928, doc. 3 di parte convenuta).

Tutto ciò premesso, occorre sottolineare che il sindacato esterno rimesso all'AGO consente di affermare la sussistenza del potere disciplinare in capo alla Commissione con riferimento alla decisione 80/2016: la stessa, infatti, ai sensi della Sezione VI del Regolamento ENCI ha la competenza a giudicare degli illeciti disciplinari non solo dei soci, ma anche degli associati di soci collettivi (quale è il caso di specie, dal momento che il sig. Cannizzo era associato del socio collettivo Kennel Club); nel caso di specie, la



violazione ha riguardato l'art. 20.1 lett. A) del regolamento di attuazione dello Statuto dell'ENCI, quindi non si è trattato di un giudizio avente ad oggetto una delibera dell'associazione Kennel Club, ma di un giudizio avente ad oggetto direttamente la violazione di una norma statutaria di ENCI; la Commissione era regolarmente costituita dal momento che, stante l'astensione del sig. Micale, si è proceduto alla nomina di un presidente facente funzioni all'interno del collegio, come prevede l'art. 28.3 del Regolamento ENCI (cfr. Docc. 18, 19, 20 parte convenuta); il sig. Varoli aveva legittimazione a denunciare il sig. Cannizzo, essendo socio di Kennel Club Palermo, oltre che della Società Italiana Terriers, e dunque essendo parte di un socio collettivo ENCI.

Vista la regolarità formale in termini di competenza e composizione della Commissione, non è possibile entrare nel merito delle doglianze dedotte dal sig. Cannizzo, sussistendo la competenza funzionale del lodo arbitrale.

Con riferimento alle decisioni 4/2017 e 28/2017 neppure può procedersi all'esame delle doglianze dedotte da parte attrice in quanto esse implicano un sindacato non meramente esterno e, dunque, precluso all'autorità giudiziaria ordinaria per le ragioni sopra esposte.

La domanda è inammissibile anche con riferimento alla delibera di esclusione del sig. Cannizzo adottata dall'Assemblea dei soci in data 21.4.2018.

L'art. 23 c.c. prevede al c. 1 che *“Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero”*.

Orbene, in via generale occorre premettere che costituiscono principi consolidati nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che il sindacato dell'Autorità giudiziaria sulle delibere di assemblee di soci non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo del potere discrezionale che l'assemblea esercita quale organo sovrano della volontà dei soci, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o statutarie, deve comprendere anche l'eccesso o abuso di potere, ravvisabile quando la decisione sia deviata dal suo modo di essere, poiché in tal caso il giudice non controlla l'opportunità o la convenienza della soluzione adottata dalla delibera impugnata, ma deve stabilire solo se essa sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'organo deliberante (cfr. Cass., 20 aprile 2001, n. 5889).

Ciò posto, occorre peraltro precisare che, in tanto è ravvisabile un tale vizio solo in quanto la delibera, anche se adottata nelle forme legali e con le maggioranze prescritte, risulti arbitrariamente e fraudolentemente preordinata al perseguimento, da parte dei soci di maggioranza, di interessi divergenti da quelli della società ovvero volutamente lesivi degli interessi degli altri soci, conseguendone pertanto che la tutela in esame è richiamabile solo qualora la delibera non abbia una propria e autonoma giustificazione sulla base dei legittimi interessi dei soci di maggioranza e la finalità fraudolenta in danno della minoranza



costituisca l'unica ragione della delibera, restando preclusa, fuori di una tale ipotesi, ogni possibilità di sindacato in sede giudiziaria sui motivi che hanno indotto la maggioranza ad adottare la decisione e costituendo evidentemente onere di chi impugna la delibera quello di fornire la dimostrazione della effettiva sussistenza dell'abuso o dell'eccesso (Cass., 5 maggio 1995, n. 4923; Cass., 11 marzo 1993, n. 2958; Cass., 29 maggio 1986, n. 3628).

Nel caso di specie non si ravvisano alcuni dei suddetti vizi.

L'Assemblea, infatti, è stata regolarmente convocata al fine di assumere una decisione di propria competenza, quale è la esclusione di un socio ai sensi dell'art. 7 lett. D) del regolamento ENCI. Inoltre, stanti le numerose infrazioni accertate dalla Commissione Disciplinare a carico del sig. Cannizzo, non si reputa arbitraria o fraudolenta la decisione di espulsione, dal momento che essa può essere disposta quando l'illecito consumato "*renda non più compatibile la permanenza del socio nell'ENCI*".

Per tali motivi, le domande di parte attrice devono essere dichiarate inammissibili.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del DM 55/2014. Si osserva, in tema di compensi professionali in caso di riunione di più cause, che la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico solo per gli onorari e non anche per le spese e per i diritti di procuratore (cfr. Cass. 13276/2018).

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Milano, ogni diversa istanza eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:

- 1) Rigetta le domande formulate da Francesco Giuseppe Cannizzo;
- 2) Condanna Francesco Giuseppe Cannizzo al pagamento, in favore di E.N.C.I, Ente Nazionale della Cinofilia Italiana, delle spese di lite, che liquida in complessivi: i) euro 5.534,00 oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge in relazione al procedimento 48503/2017; ii) euro 2.767,00 oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge con riferimento alla fase di studio e introduttiva del procedimento 30994/2018.

Milano, 28 aprile 2020

Il Giudice  
Valentina Boroni

